

SUA
52/2004/13-1-14

Associazione Comuni Chietino-Ortonese



Viale Amendola n. 53 Chieti
ORARI APERTURA UFFICIO Lun-Mer-Ven dalle ore 10.30 alle 12.30
e-mail: suapchietinortonese@legalmail.it http://www.suapchietinortonese.it - C.F. 93040150695

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Angela Falcone


Chieti 30/10/2014

Pratica n. 330AN

Protocollo n. 2258

- SINDACO
- I Sett.
- II
- III
- IV

AL COMUNE DI Chieti
- Albo Pretorio
66100 CHIETI



AL COMUNE di ORTONA (trasmessa via PEC)
- Albo Pretorio
- Ufficio Tecnico

Via Cavour
66026 ORTONA

OGGETTO: Trasmissione Permesso di Costruire n. 939 del 29/10/2014

DITTA: VODAFONE OMNITEL N.V


Per l'Albo Pretorio del Comune di Chieti: si trasmette n. 1 copia del Permesso a Costruire di cui all'oggetto per la relativa pubblicazione da effettuarsi per la durata di giorni 30. Si resta in attesa della relata.

Per l'Albo Pretorio del Comune di Ortona: si trasmette n. 1 copia del Permesso a Costruire di cui all'oggetto per la relativa pubblicazione da effettuarsi per la durata di giorni 30. Si resta in attesa della relata.

Per l'Ufficio Tecnico: si trasmette n.1 copia del Permesso a Costruire per il seguito di competenza.

Distir
Comune di Ortona - c_g141
REGISTRO UFFICIALE
N. 20150000534
08-01-2015
ARRIVO

COLLABORATORE SUAP
Grigonda Galliani



* 0 A 2 H B 1 5 I 0 I *

Associazione Comuni Chietino-Ortonese



Viale Amendola, 53 - 66100 Chieti - tel 0871341574 fax 0871341578 - suapchietinortonese@legalmail.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): d.ssa Angela Falcone

Prot. n. 2206

29 OTT. 2014
Chieti, _____

AUTORIZZAZIONE ¹⁶²⁹³⁹

(ex art. 87 D.lgs 259/2003)

Pratica n. 330AN

Intervento in Comune di ORTONA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la richiesta presentata al SUAP in data 07/05/2014 prot. n. 923 dalla **VODAFONE OMNITEL N.V** con sede legale in Amsterdam (Olanda) – P.IVA 08539010010 - e dalla **TELECOM ITALIA SPA** – P.IVA 00488410010, con sede legale in Milano Piazza Degli Affari n. 2, a mezzo dei procuratori speciali p-t rispettivamente sig. Fabio Benussi nato a Roma il 20/09/1974 – CF BNSFBA74P20H501Z – e il Sig. Pizzuti Fabio nato a Roma il 10/05/1963 – CF PZZFBA63E10H501B per “*intervento di adeguamento tecnologico del sistema radiante esistente con sostituzione delle antenne esistenti contenute in infrastrutture di comunicazione elettronica a servizio di impianti radioelettrici*”, in località Lido Riccio nel Comune di Ortona, denominazione sito “3CH 5100- 3CH U3211 A/CH33, in area censita in catasto al **Foglio n. 12, P.lla n. 204;**

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla domanda redatti dall’Arch. Luciano Sciannamea iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti al n. 581;

VISTA la documentazione presentata dal richiedente;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;

VISTO il D.P.R. 160/2010 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 259/2003

VISTI i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti:

- parere urbanistico-edilizio favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico del **Comune di Ortona**, con nota del **09/10/2014** prot. n. **29023**, in atti ;
- parere urbanistico-edilizio favorevole per subdelega (L.R. 42/2004) rilasciato dal Dirigente del **Comune di Ortona**, con nota del **06/10/2014** prot. n. 2638 su parere favorevole della Soprintendenza BB. AA. Del 19/09/2014 prot. n. 14684, in atti;
- parere della ASL – Dipartimento Di Prevenzione di Ortona prot. n. **573** del **21/07/2014**, in atti;
- parere della ARTA – sede di Pescara prot. n. **4187** del **14/07/2014**, in atti

VISTO il Testo Unico dell’edilizia D.P.R. n.380/2001 nel testo in vigore dal 30.6.2003;

Autorizzazione TELECOM ITALIA SPA E VODAFONE OMNITEL BV

ACCERTATO che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il richiesto Permesso (contratto di locazione in data 17/12/1997 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 09/10/2003 al n. 6346 serie 3);

VISTO l'atto costitutivo dell'Associazione tra Comuni per l'attuazione del Patto Territoriale Chietino-Ortonese del 12 ottobre 2000;

RILASCIA

Alla VODAFONE OMNITEL N.V con sede legale in Amsterdam (Olanda) - P.IVA 08539010010 - e alla TELECOM ITALIA SPA - P.IVA 00488410010, con sede legale in Milano Piazza Degli Affari n. 2, a mezzo dei procuratori speciali p-t rispettivamente sig. Fabio Benussi nato a Roma il 20/09/1974 - CF BNSFBA74P20H501Z - e il Sig. Pizzuti Fabio nato a Roma il 10/05/1963 - CF PZZFBA63E10H501B;

AUTORIZZAZIONE

Per "l'intervento di adeguamento tecnologico del sistema radiante esistente con sostituzione delle antenne esistenti contenute in infrastrutture di comunicazione elettronica a servizio di impianti radioelettrici", in località Lido Riccio nel Comune di Ortona, denominazione sito "3CH 5100- 3CH U3211 A/CH33, in area censita in catasto al Foglio n. 12, P.lla n. 204, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

Le opere di cui al presente permesso debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del presente provvedimento autorizzatorio.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
3. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
4. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della L. 1089 del 1/06/1939 e della L. 1497 del 29/06/1971 e s.m.i ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dalla L. 457 del 5/08/1978, dovranno preventivamente essere autorizzate dallo S.U.A.P. previa acquisizione dei pareri degli Enti terzi.
5. Dovranno essere osservate le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla L. 1086 del 5/11/1971, al D.M. 14/02/1992 (G.U. n. 65 S.O. del 18/03/1992) ed alla Circolare del Ministero LL.PP. n. 37406/STC (G.U. n. 191 S.O. del 16/08/1993) ed in particolare:
 - il Costruttore dovrà presentare denuncia presso l'ex Ufficio Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
 - il Concessionario dovrà presentare, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex Genio Civile, per ottenere l'agibilità.
6. La Ditta intestataria del presente Permesso, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo, dovrà darne comunicazione per iscritto all'Ufficio Tecnico del Comune e per conoscenza allo sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese di Chieti ed ottenere il prescritto nulla osta per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
7. Qualora non siano stati indicati nella domanda di Permesso di Costruire il nominativo della e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del Direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a comunicare TELECOM ITALIA SPA E VODAFONE OMNITEL BV

segnalarli per iscritto all'Ufficio tecnico comunale e per conoscenza allo Sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese di Chieti, prima dell'inizio dei lavori.

8. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del Direttore dei lavori, il titolare della Concessione dovrà darne immediata comunicazione segnalando i nuovi nominativi.
9. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista è tassativamente obbligatoria la continuità della Direzione Lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
10. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato conformemente all'art. 4 della L. 1086/71.
11. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del Permesso di Costruire, l'oggetto dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il Permesso di Costruire e le autorizzazioni di variante se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
12. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà darne immediatamente avviso all'ufficio competente.
13. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita Autorizzazione all'Ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora l'Ente lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite in pristino a lavoro ultimato o anche prima, qualora i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
14. Il luogo dei lavori deve essere chiuso lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti o muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2.50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà essere accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
15. Ai sensi della L. 10 del 9/01/1991 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 412 del 26/08/1993) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio lavori, relative alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della L. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico) per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli Uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. Artig. Del 13/12/1993 (G.U. n. 297 del 20/12/1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare del 13/12/1993 n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20/12/1993).
16. Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti ed altri servizi, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo avvenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni a garanzia del ripristino dello stato del suolo pubblico.
17. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose e alle persone e di ovviare, per quanto possibile, ai disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile o comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
18. La domanda di agibilità di quanto edificato deve essere proposta allo Sportello Unico dell'Associazione Chietino-Ortonese, completa della documentazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/200, con la prova dell'avvenuto accatastamento ed il relativo certificato di agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti ai sensi dell'art. 11 della L. 46 del 15/03/1990. La prova dell'avvenuto accatastamento ai sensi dell'art. 3 c. 6 del D.L. 299 del 13/09/1991 convertito in legge dall'art. 1 della L. 363 del 18/11/1991 dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rilasciata dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Sportello Unico non provvederà al rilascio del certificato di agibilità richiesto dall'interessato, ovvero come disposto dall'art. 9 del D.P.R. 447/98 testo vigente.
19. Il titolare del Permesso di Costruire, il Direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così come nelle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
20. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario previa autorizzazione dell'Ente proprietario.
21. E' fatto obbligo infine di rispettare le prescrizioni di cui:
 - al D.M. 246 del del 16/05/1987 recante " Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;
 - al D.M. 20/11/1987 recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

per legge
Prof. Scognamiglio
Il titolare del permesso di costruire

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi 29 OTT. 2014 l'originale del presente provvedimento conclusivo unitamente a copia del progetto e atti istruttori e/o pareri richiamati e di obbligarci all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

Il Responsabile Unico del Procedimento
L'ing. Angela Falco

Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della L. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

- Impartite dall'ARTA Abruzzo con il parere allegato alla nota prot. n. 4187 del 14/07/2014;
- Impartite dalla ASL - Dipartimento di Prevenzione di Ortona con la nota prot. 573 del 21/07/2014, che si allega in copia alla presente.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- alla L. 13 del 9/01/1989 come modificata dalla L. 62 del 27/02/1989 e il D.M. 236 del 14/06/1989 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché della Legge quadro n. 104 del 5/02/1992;
- alla L. 46 del 5/03/1990 recante "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare in conformità agli art. 1,2,6,7,9,10,11 se e in quanto applicabili, e al regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 447 del 6/12/1991;
- alla L. 55 del 19/03/1990 recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e s.m.i.; in particolare l'art. 7 comma 1 prevede che la P.A. prima di rilasciare le Concessioni previste dall'art. 3 (tra cui anche i Permessi di Costruire) deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la prefettura competente, quando sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa L. 55/90, il richiedente presenti la domanda di permesso ad edificare per attività imprenditoriali comunque denominate;
- al D.P.C.M. del 1/03/1991 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio del Permesso di Costruire relativo ai nuovi impianti industriali di licenza o autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico;
- D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e s.m.i. "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";
- pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati rilasciati per la presente pratica da Enti e Amministrazioni terze interessate.



ESPORTELLI

REGIONE ABRUZZO - PROV. DI CHIETI - ORTONA
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02
 LANCIANO - VASTO - CHIETI
 Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI
 C.E. / P.IVA: 02307130696
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
 ORTONA, il 21/07/2014
 Prot. n. 573
 Oggetto: ESAME PREVENTIVO SU PROGETTO EDILE
 PARERE TECNICO - SANITARIO
 IL DIRIGENTE MEDICO

VISTO il fascicolo riferito alla ditta VODAFONE OMNITEL B.V. e TELECOM ITALIA S.p.A. con recapiti rispettivamente in Via Jervis n. 13 - Ivrea (TO) e Piazza degli Affari n. 2 - Milano, di cui vengono visati n. 03 allegati, rimesso alla competenza in data 12/06/2014;
 VISTO ed ESAMINATO il progetto redatto da Arch. Luciano Scannamanna concernente l'adeguamento Tecnologico di entrambe le stazioni radio base esistenti di proprietà di Vodafone Omnitel B.V. (nome sito: Lido Riccio SSI, codice sito: 3-CH5100/3CHV3211) e Telecom Italia S.p.A. (nome sito: Lido Riccio, codice sito: CH33) in Ortona (CH), località Lido Riccio, snc;
 VISTE le norme regolamentari e di legge vigenti;
 ESPRIME IL SEGUENTE PARERE DI COMPETENZA:

Favorevole alle seguenti condizioni:
 resti fermo il rispetto dei valori indicati di potenza massima immessa in antenna nonché il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui agli artt. 3 e 4 D.P.C.M. 08/07/03 così come asseverato nella relazione tecnica di valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici a firma del Dott. Domenico Mastrogiuseppe. E' fatta salva la competenza dell'A.R.T.A.

IL DIRIGENTE MEDICO
 Dr. Antonio Civitarese



S.U.A.P.
 CHIETI - ORTONA
 10 OTT. 2014
 Prot. n. 573